



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Classificazione

Processo: aziende

Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate

Attività: indirizzi normativi/operativi entrate

Tipologia: note di istruzioni normative/operative

Fascicolo: indirizzi normativi/operativi 2020

Sottofascicolo: Durc online

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, comma 10, decreto-legge n. 76/2020.

La legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la soppressione del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo decreto-legge, con effetto dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della stessa legge n. 77/2020.

Il comma 1 del citato articolo 81, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 34/2020, era intervenuto sul comma 2, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18¹, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27², disponendo che la proroga di validità ivi disciplinata trova applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2 *ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020*³.

La soppressione del citato articolo 81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020, comporta che i *Durc online* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 103⁴, conservano

¹ Si riporta il testo dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in vigore dal 17 marzo 2020:

2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.*

² Si riporta il testo dell'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in vigore dal 30 aprile 2020 dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27:

2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*

³ Si riporta il testo dell'articolo dell'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 19 maggio 2020 dopo le modifiche apportate dall'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.*

⁴ Con riferimento all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020, ha chiarito che tra gli atti indicati

la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza⁵.

Lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020⁶ per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e pertanto fino al 31 luglio 2020.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020⁷, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 luglio 2020, n. 190, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.

Nella stessa Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*, che all'articolo 1, comma 4, ha stabilito che *I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.*

L'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non è incluso nel predetto allegato e pertanto la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei durc online.

Per quanto sopra, **la validità dei Durc online** che riportano come *Scadenza validità* una data compresa **tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020**, e non fino al 13 gennaio 2021.

Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un *Durc online* con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo *Durc online* devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell'ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione.

dalla norma rientra senz'altro anche il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78.

⁵ Si riporta il testo dell'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 19 luglio 2020 dopo la soppressione del comma 1 dell'articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 disposta dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77:

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

⁶ Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.

⁷ Delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020 *Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 luglio 2020, n. 190.

Si sottolinea, tuttavia, che l'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, introduce un'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, primo periodo.

Tale norma stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, **non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.**

Pertanto, il predetto articolo 8, comma 10⁸, determina l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

Il quadro normativo descritto riconduce in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il *Durc online* in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 con validità prorogata *ope legis* ex articolo 103, comma 2, primo periodo, fino al 29 ottobre 2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.

Implementazioni procedurali e istruzioni operative

Acquisita la condivisione su quanto sopra prospettato da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁹, il servizio *Durc online* è stato implementato per consentire, attraverso la funzione *Consultazione*, in mancanza di un documento attestante la regolarità contributiva denominato *Durc online* in corso di validità, l'acquisizione dell'ultimo *Durc online* già emesso che riporta nel campo *Scadenza validità* una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.

⁸ Si riporta il testo dell'articolo 8 *Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020:

10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

⁹ Nota protocollo m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0008061.29-07-2020.

Si ricorda che tali documenti, in formato *pdf*, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva e il *Durc online* emesso.

Pertanto, ferma restando la proroga della validità operata per legge fino al 29 ottobre 2020, la data di scadenza dei *Durc online* indicata nei documenti, compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non può essere modificata, anche al fine di garantire l'integrità materiale dei documenti e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.

Fermo restando il principio di unicità del *Durc*, che si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del citato DM 30 gennaio 2015 con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 34/2014, fino al 29 ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 76/2020, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un *Durc online* con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta, che sarà definita secondo gli ordinari criteri previsti dal DM 30 gennaio 2015 come modificato e integrato dal DM 23 febbraio 2016¹⁰.

In caso di esito regolare il *Durc online* sarà l'unico documento consultabile nel sistema fino alla stessa data del 29 ottobre 2020 e sostituirà il precedente *Durc online* con validità prorogata.

In caso di esito irregolare, il documento denominato *Verifica Regolarità Contributiva* sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente mentre continuerà ad essere consultabile, nell'apposita funzione di *Consultazione*, il *Durc online* con validità prorogata.

Per informare gli utenti delle particolarità relative alla modalità di consultazione dei *Durc online* con validità prorogata e all'effettuazione delle richieste di regolarità preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto per lavori, servizi o forniture, d'intesa con l'Inps, è stato inserito nell'*home page* del servizio *Durc online*, il seguente messaggio:

Si comunica che i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020. Pertanto nella funzione Consultazione sono resi disponibili i Durc in corso di validità e in mancanza quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020. Inoltre l'art.8 co.10 DL 76/2020 ha stabilito che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o disciplinati dallo stesso DL 76/2020 è richiesto il Durc, le SA/AP precedenti non possono utilizzare il Durc con validità prorogata. In questi casi la richiesta del Durc deve essere effettuata secondo le ordinarie modalità del DM 30/1/2015.

Le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l'istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l'invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del DM 30

¹⁰ Pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale 1° giugno 2015, n.125 e 19 ottobre 2016, n. 245. Per quanto riguarda la disciplina del *Durc online* si rinvia alla circolare 26 giugno 2015, n. 61 e alla circolare 14 dicembre 2016, n. 48.

gennaio 2015, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016:

- con l'emissione di un *Durc online* ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità;
- con l'emissione di un *Durc online* ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità pur in presenza di un *Durc online* con validità prorogata;
- con l'emissione del Documento *Verifica di regolarità contributiva* ove l'istruttoria si concluda con l'esito di irregolarità pur in presenza di un *Durc online* con validità prorogata.

Il Direttore centrale
Dott. Agatino Cariola